

Codice A1902A

D.D. 14 ottobre 2016, n. 616

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza per l'ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signor IGNOTO ANDREA.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2 che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione n. 493 A19020 del 29 luglio 2015 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda del Signor IGNOTO ANDREA inoltrata in data 13.10.2016 recante Protocollo n. 16411/A1902A alla Direzione Competitività del Sistema Regionale volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) della Legge n. 174/2005;

posto che con la sopra richiamata domanda il Signor IGNOTO ANDREA dichiarava un periodo di inserimento di attività lavorativa qualificata, dal 01.02.2010 alla data di presentazione della predetta istanza, in qualità di dipendente dell'impresa di acconciatura, la ditta HAIR STUDIO BY CURALLO Raimondo;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, risulta positiva;

dato atto che:

la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato;

il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n. 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato e successive modificazioni intervenute”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere il Signor IGNOTO ANDREA (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Alessandra Semini